

COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

Codice Ente 33042

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 60

in data: 29-11-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE - LEGGE 160/2019 MODIFICA ART.31 PUNTO 3.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **21:00** ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, del Decreto-Legge n. 18 del 17.03.2020 e successive modifiche e integrazioni e del Decreto del Sindaco n. 11 del 21.03.2020, il Consiglio Comunale si è riunito con utilizzo di idonea piattaforma di videoconferenza LIFESIZE messa a disposizione dalla società Lepida, a seguito di idonea convocazione. All'appello risultano:

1. Ferrari Claudia	Presente in videoconferenza
2. Riva Giuseppe	Presente in videoconferenza
3. Labo' Jacopo	Presente in videoconferenza
4. Tassi Pinuccia	Presente in videoconferenza
5. Torretta Andrea	Presente in videoconferenza
6. Buttafava Enzo	Presente in videoconferenza
7. Barattieri Paolo	Presente in videoconferenza
8. Cavalli Benedetta	Presente in videoconferenza
9. Braghieri Giuseppina	Assente
10. Vasanti Alessandro	Presente in videoconferenza
11. Sasso Piero	Presente in videoconferenza

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Assiste la Segretario Comunale Sig.ra **Cassi Dott.ssa Laura**, collegata in videoconferenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **Sindaca Ferrari Claudia**, nella sua qualità di Sindaca, collegata in videoconferenza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Presenti anche i consiglieri particolari: Cattivelli Gabriella, Cignatta Davide e Romanini Matteo.

N. 60 in data 29-11-2021

RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE - LEGGE 160/2019 MODIFICA ART.31 PUNTO 3.

La Sindaca dà la parola all'Assessora Tassi Pinuccia che dà lettura del proprio intervento:

“Il 2021 è stato il primo anno di sperimentazione di questo nuovo canone Unico Patrimoniale che ha sostituito, dal 1° gennaio 2021, la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Si è voluto meglio dettagliare la tariffa relativa alla pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata, non effettuando più la maggiorazione del 100% ma differenziando la tariffa in base alla metratura di esposizione e rimandando alla Giunta Comunale la determinazione di questa tariffa.

Le tariffe quindi variano con aumenti percentuali dal 50% al 100% in base alla superficie dei mq. Utilizzati e non più aumentando quindi tutte le superfici del 100%, questa modifica che ci sembra più equa trova indicazione nella modifica dell'articolo 31 punto 3 del regolamento in vigore.”

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 9 del 27.03.2021 all'oggetto “REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE - LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021”;

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di*

messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*

VISTO che dopo il primo anno di sperimentazione (2021), si è ravvisata la necessità di meglio disciplinare il canone, relativamente alla pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata, non effettuando più la maggiorazione del 100% ma differenziando la tariffa in base alla metratura di esposizione e rimandando alla Giunta Comunale la determinazione di questa tariffa;

VISTA l'allegato regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale con la modifica all'art. 31 punto 3;

RITENUTO di proporre la modifica al Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni modificate dal 1 gennaio 2022.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI:

- l'articolo 151 del d.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi e il parere favorevole, dal Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti n. 35/2021 del 22.11.2021 acquisito al prot. N. 9879,

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 10, Astenuti n. 2 (Consigliere Vasanti Alessandro, Consigliere Sasso Piero),
Votanti n. 10, Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n. 0.

DELIBERA

1. di approvare la modifica dell'art. 31 al punto 3 del *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-847 , composto di n. 83 Articoli e dell'allegato A);

Articolo 31 – punto 3 - PRIMA

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Articolo 31 – punto 3 - DOPO

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.

2. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
3. di stabilire che le disposizioni modificate dal Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2022 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
4. di dare atto che le tariffe e i coefficienti, indicati nel regolamento, saranno approvati con successivo atto dalla Giunta Comunale;

Letto, approvato e sottoscritto:

LA PRESIDENTE
Ferrari Claudia
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cassi Dott.ssa Laura
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERA

N.65 DEL 18-11-2021

Oggetto: RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE - LEGGE 160/2019 MODIFICA ART.31 PUNTO 3.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 22-11-2021

Il Responsabile del servizio

Agueriti Orietta

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERA

N.65 DEL 18-11-2021

Oggetto: RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE - LEGGE 160/2019 MODIFICA ART.31 PUNTO 3.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 22-11-2021

Il Responsabile del servizio

Agueriti Orietta

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 07-12-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cassi Laura

COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale N. 60 del 29-11-2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 T.U. 18.08.200 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta **esecutiva** in data 21-12-2021 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 comma 3 T.U. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cassi Laura
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)